

REGOLAMENTO

per il funzionamento delle Associazioni Pro Loco

Art. 1

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e diramata con invito scritto contenente le indicazioni della sede, data, ora, e ordine del giorno. L'avviso deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Art. 2

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti; hanno diritto di voto i soci risultanti iscritti nell'anno precedente e che abbiano versato la quota sociale anche per l'anno in cui si tiene l'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 3

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione con l'assistenza del Segretario.

Per il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto, e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.

Nell'assemblea sono consentite sino a due deleghe, che vengono accettate dal Presidente dell'Assemblea o del Seggio elettorale, la cui autenticità viene garantita con la firma del socio delegato.

Art. 4

Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da assegnare. Le indicazioni eccedenti sono da considerare nulle, come vanno annullate le schede, che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento.

Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno un'ora prima della votazione fissata dall'Assemblea e consegnarla al Presidente del Seggio. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere. L'Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto.

Art. 5

La surroga per membri decaduti deve essere effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto.

Nel caso che decada la maggioranza dei membri assegnati, il Presidente uscente convoca, pur in assenza di delibera consiliare, l'Assemblea dei soci per il ripristino dell'organismo decaduto entro il tempo massimo di trenta giorni.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto secondo quanto previsto dall'art. 4; in caso di vacanza di membri nel Consiglio, sino alla metà dei componenti, il consiglio stesso procede ad una loro surroga, con i candidati che abbiano ottenuto più suffragi tra i non eletti; in caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione alla Pro Loco; in caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

Art. 7

Al Presidente o suo delegato viene riconosciuto a carico della Pro Loco: il rimborso delle spese sostenute per partecipare a manifestazioni, convegni, assemblee Provinciali, Regionali e Nazionali, debitamente documentate.

Art. 8

Il Consiglio è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni. Il Consigliere che dovesse risultare assente per tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, con delibera del Consiglio di Amministrazione viene dichiarato decaduto e surrogato secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nella seduta successiva all'evento maturato. La convocazione del Consiglio avviene con avviso scritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e/o con lettera prioritaria, telefonicamente, fax o posta elettronica.

Art. 9

Il Consiglio è tenuto ad esaminare entro sessanta giorni dalla presentazione le istanze di nuovi soci; l'accettazione deve essere comunicata al socio aspirante entro dieci giorni dalla delibera; la quota prevista deve essere versata entro trenta giorni dalla delibera, pena la decadenza da socio. La quota stabilita può essere versata anche contestualmente all'istanza di iscrizione.

Art. 10

Il socio cancellato per indegnità o morosità non può iscriversi alla Pro Loco se non vi è una modifica allo statuto o una deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 11

Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali, o consiliari o assembleari, è nulla. Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli amministratori, che l'hanno assunte.

Art. 12

Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la diretta custodia del Presidente e del Segretario. I registri vanno vidimati dal Presidente e timbrati con il sigillo dell'Associazione in ogni loro pagina.

Art. 13

Per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco, il Consiglio può conferire l'alto riconoscimento di Presidente onorario della Pro Loco.

Il Presidente Onorario partecipa ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio, senza diritto di voto. Può ricevere dal Consiglio compiti di rappresentanza.

Art. 14

Il presente regolamento può essere modificato con delibera dell'Assemblea dei Soci, purchè non in contrasto con le norme statutarie o del Codice Civile.

Diventa esecutivo dopo la ratifica da parte dell'Assemblea

Approvato nella seduta del 09 Marzo 2008